

che questa abrogazione non c'è anche per altri due fatti :
1. quello di attrezzi, resti di navi, merci saltate da bordo (il caso dell'articolo su citato 135 del nostro Codice della Marina Mercantile) : 2. quello di salvataggio fatto da persone della costa, e non da altre navi in mare (1).

Le conseguenze sarebbero gravi, in riferimento alla remunerazione, che sarebbe d'una quota degli oggetti pel salvataggio ; andrebbe invece valutata *secundum quid* nella assistenza ; con l'inconveniente che per qualche opera di ricupero men rilevante si avrebbe maggior compenso di quello che si ha in un'assistenza più materiata d'intensità fattiva.

Il Danjon ha obiettato appunto che il salvataggio di attrezzi o carichi in pieno mare avrebbe una quota di proprietà del loro valore se li si trovano galleggianti accanto ad una nave abbandonata, ma non avrebbero che una remunerazione pecuniaria se con l'opera di assistenza li si portan fuori dalla nave in pericolo. Quelli che tiran fuori dal fondo del mare dei recuperi presso la spiaggia ne avrebbero gli otto decimi o una

(1) L'a.I della legge francese del 1916 dispone : « L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant a bord, du frêt et de passage, ainsi que les services de même nature *rendus entre navires de mer...* sont soumis aux dispositions de la présente loi ». Dunque, i servizi resi non da navi in mare, non sono sottoposti alla legge del 1916, e restano sotto la disciplina dell'Ordinanza del 1681. La legge italiana del 1925 non contiene l'inciso *resi tra navi in mare*, ma tutto il resto della legge che parla di *navi salvatrici* specie a proposito del criterio del compenso (art.8) pare che non consideri il caso dell'assistenza fatta dalla costa (è salvataggio o assistenza ? E com'è assistenza, se la nave è abbandonata ?).